

**Accordo Quadro per la promozione della cooperazione accademica tra
la Conferenza dei Rettori delle Università Albanesi (KRUSH)
e
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)**

Nell'ambito delle attività promosse dall'Ambasciata d'Italia a Tirana (Albania) per rafforzare i legami di amicizia tra Italia e Albania, in particolare nel settore accademico, il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Albanesi (KRUSH) e il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), riunitisi per la prima volta a Tirana il giorno 4 dicembre 2004, concordano nel riconoscere l'importanza, sia per l'Albania che per l'Italia, di promuovere e ampliare le relazioni universitarie tra le due nazioni.

A questo scopo, le Parti firmatarie sottoscrivono il seguente Accordo quadro, al fine di promuovere sia lo scambio di informazioni e di esperienze tra i sistemi universitari dei due Paesi, sia iniziative di collaborazione nell'ambito della formazione universitaria e della ricerca.

Qualunque iniziativa di collaborazione universitaria dovrà in ogni caso svolgersi nel rispetto della normativa nazionale e accademica di entrambi i Paesi.

Articolo 1

Settori di Cooperazione


Si incoraggerà principalmente la cooperazione accademica nei seguenti settori:

- scambio e diffusione di esperienze nell'ambito della gestione universitaria e dell'organizzazione didattica;
- applicazione dei principi del Processo di Bologna;
- potenziamento dell'uso di strumenti di trasparenza e flessibilità nei percorsi formativi;
- scambio di studenti universitari;
- scambio di personale accademico e di ricercatori;
- partecipazione a simposi ed altri eventi accademici.

Articolo 2

Studenti

Gli studenti italiani e albanesi che in seguito a questo accordo quadro, e nell'ambito di appositi accordi istituzionali tra le università partner, partecipano agli scambi per periodi di un semestre o oltre e che abbiano pagato le tasse nell'università d'origine, non dovranno pagarne di ulteriori presso l'università ospitante, sempre che siano in regola con gli esami e che non siano stati sospesi o per assenza o per non aver pagato le tasse universitarie.



In generale la politica di scambio sarà basata sulla parità numerica dei beneficiari. Tuttavia, le università partecipanti potranno, se lo ritengono opportuno, modificare questo principio di parità.

L'università ospitante fornirà una descrizione (possibilmente secondo i modelli europei, o comunque in base ad un formulario concordato tra le parti) degli studi compiuti e/o dei crediti ottenuti da ciascuno degli studenti partecipanti allo scambio.

Articolo 3

Ammissione

I criteri di ammissione degli studenti saranno stabiliti tra le università partner, tenendo presente gli esami sostenuti da ciascun studente, gli obiettivi e le equivalenze tra i corsi che dovranno essere omologati.

Articolo 4

Personale

Le proposte che si riferiranno all'assegnazione di personale universitario o di ricercatori nelle università dovranno essere concordate per iscritto tra i Dipartimenti o Istituti interessati con adeguato anticipo rispetto al periodo di permanenza.

Le Parti che sottoscrivono il presente Accordo quadro concordano sulla necessità che le università partner tengano in dovuta considerazione gli interessi delle parti relativamente allo scambio del personale ed alle questioni ad esso inerenti.


Articolo 5

Accordi e facilitazioni

Le università coinvolte nello scambio forniranno per quanto possibile l'appoggio necessario ai partecipanti durante la loro permanenza all'estero, affinché possano utilizzare al meglio le risorse accademiche delle università ospitanti e beneficiare delle attività connesse (sport, musica, etc.), in modo analogo a quanto ne usufruisce il personale dell'università ospitante.

L'istituzione ospitante farà tutto il possibile per facilitare l'accesso dei partecipanti ad archivi, biblioteche, musei e laboratori. Nello stesso modo faciliterà l'accesso ai computer e la possibilità di effettuare quanto necessario per il raggiungimento dei risultati previsti dal programma accademico o di ricerca.

Gli studenti partecipanti allo scambio avranno gli stessi diritti e privilegi e dovranno altresì osservare le medesime regole e doveri degli studenti dell'università ospitante.



Articolo 6

Disposizioni finali

Le università rappresentate dalla Conferenza dei Rettori delle Università Albanesi e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, si impegnano a cooperare secondo i principi definiti nel presente Accordo quadro; le azioni specifiche dovranno poi essere definite e dettagliate in successivi accordi istituzionali bilaterali tra le università dei due Paesi che intendano attivare attività di cooperazione accademica, anche nell'ambito delle iniziative di collaborazione in atto con le Regioni territorialmente competenti.

Il presente Accordo quadro entrerà in vigore al momento della firma e avrà validità di tre anni, salvo che una delle parti dia avviso per iscritto della propria intenzione a recedere con almeno sei mesi di anticipo.

Rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Albanesi e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane potranno effettuare consultazioni periodiche allo scopo di valutare il progresso della cooperazione e la possibilità di elaborare progetti futuri.

Ogni emendamento al presente testo dovrà essere formulato per iscritto solo dopo la consultazione tra le parti.

Firmato a Tirana il 4 (quattro) del mese di dicembre 2004 (duemilaquattro) in 4 (quattro) originali in lingua italiana, albanese ed inglese.

Per la CRUI

Per il Presidente Prof. Piero Tosi

In Rappresentanza della CRUI

Membro del Comitato di Presidenza

Prof. Oronzo Limone

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi
di Lecce

Per la KRUSH

Il Presidente

Prof. Shezai Rrokaj

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi
di Tirana